

fu ritirata la prima proposa, e ne fu presentata un'altra che forse accetterà anche ella ed il signor ministro.

Quest'ordine del giorno è così concepito:

« La Camera, udite le spiegazioni del ministro, gli trasmette le petizioni dei comizi agrari, e passa all'ordine del giorno. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Dichiaro di accettare quest'ordine del giorno, che è pienamente conforme alle mie idee.

**DEL ZIO, relatore.** Lo accetto anch'io a nome della Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti quest'ordine del giorno.

(È approvato.)

**DEL ZIO, relatore.** Riferisco ancora sulla petizione di n° 12,706, colla quale il comizio del circondario di Susa ricorre pure per ottenere che gli abitanti dell'Alto Cenisio, versante italiano, non siano tenuti a pagare i dazi d'esportazione per i prodotti nazionali.

Questa petizione della quale domandò l'urgenza l'onorevole Di Sambuy nella tornata del 10 corrente mese, contiene due concetti: col primo essa rientra nell'ordine delle petizioni che or ora abbiamo discusse, domandando cioè che si abolisca il dazio di esportazione da cui sono colpiti i vini; col secondo introduce una domanda di giustizia, a cui urge dare risposta, e che senz'alcun dubbio verrà presa dalla Camera in seria considerazione.

Si tratta di sudditi italiani, i quali sul suolo italiano pagano dazi di esportazione non altrimenti che se fossero residenti all'estero. Questi sudditi sono gli Alpigiani che dimorano sul versante italiano del Moncenisio.

Quando lessi la petizione e rilevai le lamentanze da cui era accompagnata, la vostra Giunta volle subito conoscere qual fosse la causa di una situazione così eccezionale per i montanari che stanno disseminati fra Susa e i passi del Moncenisio. La petizione ne addita il motivo nell'articolo 6 della convenzione internazionale del 7 marzo 1861 tra l'Italia e la Francia, la quale regola le conseguenze economiche del trattato anteriore del 1860, col quale vennero cedute Nizza e Savoia alla Francia.

L'articolo è così concepito:

« Tra Collelunga e il monte Clapier le dogane piemontesi non oltrepasseranno il vertice delle Alpi, e nei passi del Moncenisio non si spingeranno al di là degli antichi confini di Lanslebourg e Bramant.

« Resta inteso che, in qualsivoglia caso, la loro azione non potrà esercitarsi al di là di questa linea. »

In forza di tale articolo tutto il piano del Moncenisio si trova fuori ed oltre della linea doganale, e le popolazioni che vi abitano, tuttochè italiane, tuttochè residenti sul territorio dello Stato, vanno soggette a tutti i diritti di esportazione che si pagano alla dogana

di Bard. Quindi esse domandano colla petizione che sia portato rimedio a questo stato eccezionale di cose.

La vostra Commissione, o signori, m'incaricò di accertare due punti. Volle chiarito in primo luogo qual fosse il concetto esatto dei confini italiani a termini dell'articolo 6 di quel trattato; volle assodato secondariamente, se da parte della direzione delle gabelle si fosse provveduto almeno provvisoriamente alla giustizia dei reclami.

Facendo quelle indagini che la brevità del tempo ha permesso, io ho costatato, o signori, che i nostri posti daziari sulle Alpi potevano essere collocati anche al di là di Bard. La Commissione ha creduto doversi tacere sulla quistione di diritto in ossequio al trattato del 1860 fra l'Italia e la Francia, ma non ha potuto pretermettere l'osservazione che anche, a termini di quell'articolo, nulla osta internazionalmente a che la linea doganale venisse protratta molto al di sopra dei limiti attuali.

Infattigli antichi confini dei comuni di Lanslebourg e di Bramant non si distendono fino al punto geografico dove attualmente si trova collocata la nostra frontiera daziaria; e le stesse carte ufficiali, che si trovano nel Ministero degli esteri, per le nuove delimitazioni tra Francia e Italia, ne forniscono sufficienti prove. Tuttavia, siccome l'interesse della petizione si concentrava in un semplice provvedimento economico, voglio dire nel beneficio di poche migliaia di lire per gli abitanti del Moncenisio, la Commissione, smesso l'esame de' confini nel senso del diritto internazionale, volle stare al risultato pratico. Sapendo che alla direzione delle gabelle era stata anteriormente trasmessa dal municipio di Susa una domanda analoga a quella che ora in nome del suo comizio agrario espongo alla Camera, mi ordinò, secondo accennava di sopra, di rilevare il parere della direzione medesima.

Il commendatore Bennati rispose in lettera nel seguente modo:

« Firenze, 13 dicembre 1869.

« A pronto riscontro della pregiatissima sua di ieri mi affretto a significarle che, in forza della convenzione 7 marzo 1861, i territori a cui accenna la sullodata sua, sono stati dichiarati neutri, ed è stata conseguentemente tolta su di essi qualunque azione dell'amministrazione doganale italiana.

« A più dettagliata informazione credo opportuno compiegarle una copia della circolare numero 16 del 26 aprile 1861, che accenna alle franchigie consentite su quei confini ed anche ai territori summenzionati. »

Questo carattere di neutralità, dato ai territori di cui parliamo, trova riscontro nel 1° articolo del regolamento doganale, approvato con regio decreto del giorno 11 settembre 1862, e firmato dal ministro delle finanze di quel tempo, l'onorevole Sella qui presente. Ma la vostra Commissione, o signori, non ha creduto nem-